



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

Prot.n. AOODRPU5940
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 28 giugno 2011

UFFICIO SCOLASTICO REGIONE per la PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
AI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI I- III - IV - V - VI - VII - VIII -
IX - X - XI -

LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI di ogni ORDINE
e GRADO della REGIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Legge n. 122 del 30/07/2010 - conversione del D.L. 31 maggio 2010, n.78 - art.6. c.12. Indennità di missione all'estero.

Pervengono richieste di parere in merito alla possibilità di riconoscere il pagamento di indennità al personale docente ed ai dirigenti scolastici impegnati, quali accompagnatori, nei viaggi d'istruzione all'estero. A tale proposito si deve evidenziare che gli emolumenti di cui sopra, alla luce delle normativa vigente, non possono più essere riconosciuti.

Già la legge n.266/2005 (legge finanziaria per il 2006) all'art.1, comma 213, aveva disposto la soppressione delle indennità di trasferta, consentendo un mero rimborso delle spese sostenute dall'impiegato in missione.

Più recentemente, la disposizione normativa introdotta dall'art. 6, c.12, del decreto legge n.78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n.122 del 2010, ha inteso abolire qualsiasi forma suppletiva di ristoro, anche per le missioni all'estero, fatte salve specifiche deroghe ivi indicate. La norma si applica a tutto il personale dei vari comparti del pubblico impiego, contrattualizzato e non, compreso quello della scuola.

Pare evidente come la disposizione dell'art.40 del CCNL area V, quadriennio giuridico 2002-2005, che pure prevede espressamente l'indennità di trasferta, non possa più trovare applicazione. Tale effetto decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.266/2005, per le missioni in Italia, e da quella del citato D.L. n.78/2010 e, cioè, dal 31 maggio 2010, per quelle all'estero. La disposizione pattizia confligge, infatti, con norme di rango più elevato che, peraltro, sono intervenute successivamente alla stessa, così che la disposizione di legge prevale sia per criterio gerarchico sia per criterio cronologico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

L'eventuale corresponsione di indennità di tale genere potrebbe comportare, come previsto dallo stesso D.L. n.78/2010, responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare a carico di chi dispone il pagamento.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione è intervenuto il D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n.150/2009, il quale prevede che accordi e contratti collettivi possano derogare alla legge solo se ciò è espressamente previsto e che le disposizioni contrattuali contrastanti con la legge imperativa sono nulle ed automaticamente sostituite.

Si confida nel consueto senso di responsabilità delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci